LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2002, n. 6
Disciplina di compiti associativi di rappresentanza e tutela dei disabili calabresi.
(BUR n. 106 del 31 dicembre 2001, supplemento straordinario n. 4))

Art. 1
Finalità

1. La Regione Calabria valorizza il ruolo delle Associazioni che, per legge, abbiano la tutela e la rappresentanza dei disabili, per rafforzare presso le Amministrazioni regionali, locali e gli organismi che si occupano istituzionalmente delle problematiche relative alla disabilità nel territorio calabrese, l'esercizio delle funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali dei disabili.

Art. 2
Nomine

1. Gli enti strumentali della Regione Calabria, in cui operino organismi consultivi, sono obbligati a richiedere all'organo rappresentativo delle Associazioni, che per legge abbiano la tutela e rappresentanza dei disabili, la nomina di un rappresentante per le problematiche inerenti alla disabilità.

Art. 3
Convenzioni

1. Gli enti strumentali della Regione Calabria possono stipulare, con le Associazioni che per legge abbiano la tutela e rappresentanza dei disabili, apposite convenzioni per delegare a queste ultime lo svolgimento di compiti e funzioni non attribuiti dalla legge esclusivamente alla Pubblica Amministrazione.